



COMUNE DI ZENSON DI PIAVE

PROVINCIA DI TREVISO

Ordinanza Dirigenziale N. 2

Data di registrazione 26/01/2026

OGGETTO: ISTITUZIONE DI DIVIETO DI TRANSITO IN VIA IV NOVEMBRE E IN VIA BADINI AI MEZZI AVENTI MASSA COMPLESSIVA A PIENO CARICO SUPERIORE A 3,5 TONNELLATE, NON ADIBITI AL TRASPORTO DI PERSONE, ECCETTO RESIDENTI E FRONTISTI.

ORDINANZA DI REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE AI SENSI DEL CODICE DELLA STRADA
(Artt. 6, 7 e 26 del Codice della Strada e relativo regolamento)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE

Vista la volontà dell'Amministrazione Comunale di limitare nel centro abitato di Zenson di Piave il transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in considerazione delle dimensioni ingombranti di tali veicoli e delle conseguenti implicazioni sulla sicurezza e fluidità della circolazione;

Visto il parere favorevole della Giunta Comunale in data 21.10.2025;

Ravvisata la necessità di tutelare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione stradale di tutti gli utenti della strada;

Richiamati inoltre:

Il D.lgs n. 285/92 (Nuovo C.d.S.);

gli artt.6, 7, comma 3 del Codice della Strada;

gli art.li 107 e 109 D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL);

L'atto aggiuntivo alla Convezione Rep. n. 29/S.P. del 30.12.2024 per la gestione in forma associata delle funzioni del Servizio del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, con prosecuzione tra i Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso, Zenson di Piave e Silea.

Il decreto n. 15 del 31.12.2025 di attribuzione delle responsabilità gestionali dell'area organizzativa/vigilanza del Corpo Intercomunale di Polizia Locale tra i Comuni di San Biagio di Callalta, Monastier di Treviso, Zenson di Piave e Silea.

ORDINA

L'istituzione di divieto di transito in via IV Novembre e in via Badini ai mezzi aventi massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, non adibiti al trasporto di persone, eccetto residenti e frontisti.

DISPONE

che si provveda a collocare ed a mantenere efficiente la regolare ed opportuna segnaletica stradale in conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada e dal vigente Regolamento di Esecuzione e che sia posta adeguata segnaletica sulla S.P.57 via Argine San Marco, previo nulla osta.

che copia della presente ordinanza venga pubblicata on line nell'Albo del Comune e all'Ufficio tecnico.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.
I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Avverte

Che gli organi di Polizia Stradale, come previsto dall'art. 12 del DLGS 285 del 30.04.1992 "Nuovo Codice della Strada" sono incaricati alla vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente ordinanza;

In caso di inosservanza di quanto sopra indicato saranno applicate le sanzioni previste dalle normative in materia;

Alla presente ordinanza è ammesso il ricorso entro il termine di 60 gg dalla data della pubblicazione all'Albo on line, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oppure in via alternativa al T.A.R. del Veneto.

Il Comandante della Polizia Locale
GIOVANNI TRONCON / ArubaPEC S.p.A.
Documento firmato digitalmente
(artt.20-21-24 D.Lgs 7/03/2005 n.82 e s.m.i.)